

REGOLAMENTO
PER LE PROCEDURE DI ELEZIONE
DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 3, dello Statuto, sulla base di criteri direttivi stabiliti dall'art. 34, comma 1*bis*, dello stesso Statuto, oltre che del fondamentale principio statutario di democrazia interna, nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità e partecipazione, è approvato il seguente regolamento.
2. Il regolamento disciplina le procedure elettive:
 - a) del Presidente Nazionale;
 - b) dei Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto;
 - c) del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) del Collegio dei Probiviri.

Art. 2

Collegi Elettorali Nazionali

per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) dello Statuto

1. L'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), dello Statuto avviene mediante raggruppamento, delle Associazioni di Categoria Nazionali e delle Federazioni Nazionali, in cinque distinti Collegi Elettorali Nazionali, espressione delle seguenti aree economiche di interesse nazionale della Confederazione: 1) Commercio; 2) Turismo; 3) Servizi alle imprese; 4) Trasporti e logistica; 5) Servizi alle persone.
2. Con deliberazione del Consiglio, adottata non oltre 60 giorni prima della data di scadenza naturale delle cariche di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, si procede alla determinazione:

- dei Collegi Elettorali Nazionali, raggruppando le Associazioni di Categoria Nazionali e le Federazioni Nazionali in base alle suddette aree economiche di interesse nazionale;
 - del numero di Consiglieri eletto da ciascuno dei Collegi Elettorali Nazionali, secondo il criterio matematico proporzionale descritto al successivo art. 4, sulla base dei criteri per la rappresentanza di cui all'art. 30 dello Statuto
3. In ogni caso, ciascun Collegio Elettorale Nazionale elegge almeno un Consigliere e non più di otto Consiglieri. Il numero massimo di preferenze che ciascun elettore può esprimere è non superiore ai due terzi del numero complessivo di Consiglieri eletto dal Collegio Elettorale di appartenenza .

Art. 3

Collegi Elettorali Regionali

per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) dello Statuto

1. Con deliberazione del Consiglio, adottata non oltre 60 giorni prima dalla data di scadenza naturale delle cariche di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, si procede alla determinazione:
- dei Collegi Elettorali Regionali, raggruppando in ciascuno di essi l'Unione Regionale e tutte le Associazioni Territoriali incluse ed operanti nel territorio della medesima Regione;
 - del numero di Consiglieri eletto da ciascuno dei Collegi Elettorali Regionali, secondo il criterio matematico proporzionale descritto al successivo art. 4, sulla base dei criteri per la rappresentanza di cui all'art. 30 dello Statuto
2. In ogni caso, ciascun Collegio Elettorale Regionale elegge almeno un Consigliere. Il numero massimo di preferenze che ogni elettore può esprimere è non superiore ai due terzi del numero complessivo di Consiglieri eletto dal Collegio Elettorale di appartenenza (NC).
- Tale numero massimo di preferenze è determinato arrotondando il risultato dell'operazione $NC \times 2/3$, per difetto ovvero per eccesso, a seconda che la prima cifra decimale di tale risultato (R,X) sia inferiore o pari a 5 ($X \leq 5 = R+0$) ovvero superiore a 5 ($X \geq 6 = R+1$).

Art. 4

Criterio matematico proporzionale per la determinazione del numero dei Consiglieri eletto da ciascuno dei Collegi Elettorali Nazionali di cui all'art. 2, nonché da ciascuno dei Collegi Elettorali Regionali di cui all'art. 3

1. La determinazione del numero dei Consiglieri eletti da ciascuno dei Collegi Elettorali Nazionali di cui all'art. 2 viene effettuata con il criterio matematico proporzionale di seguito descritto:
 - a) calcolo, facendo riferimento all'esercizio precedente a quello nel corso del quale si svolge l'Assemblea elettiva: i) del valore della contribuzione dovuta alla Confederazione da parte delle Associazioni di Categoria Nazionali e delle Federazioni Nazionali rientranti in ciascuno dei cinque Collegi Elettorali Nazionali di cui all'art. 2, comma 1; ii) del valore complessivo della contribuzione dovuta alla Confederazione da parte di tutte le Associazioni di Categoria Nazionali e le Federazioni Nazionali;
 - b) calcolo della misura percentuale del valore della contribuzione di ciascuno dei cinque Collegi Elettorali rispetto al valore complessivo della contribuzione di tutte le Associazioni di Categoria Nazionali e delle Federazioni Nazionali;
 - c) calcolo, per ciascun Collegio Elettorale Nazionale, della serie di quozienti ottenuti dalla divisione: i) della misura percentuale del valore della contribuzione del Collegio Elettorale Nazionale (dividendo); ii) per tutti i numeri interi compresi tra 1 e 9 inclusi (divisori);
 - d) individuazione, tra le serie dei quozienti relative a tutti i Collegi Elettorali Nazionali, dei 9 maggiori quozienti;
 - e) attribuzione, per ognuno di tali 9 maggiori quozienti che sia compreso nella serie relativa ad un dato Collegio Elettorale Nazionale, di un seggio a detto Collegio Elettorale Nazionale.

Ai seggi così attribuiti a ciascun Collegio Elettorale Nazionale viene sommato, per ogni Collegio, un seggio attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 3.
2. La determinazione del numero dei Consiglieri eletti da ciascuno dei Collegi Elettorali Regionali di cui all'art. 3 viene effettuata con il criterio matematico proporzionale di seguito descritto:
 - a) calcolo, facendo riferimento all'esercizio precedente a quello nel corso del

- quale si svolge l'Assemblea elettiva: i) del valore della contribuzione dovuta alla Confederazione da parte delle Associazioni Territoriali incluse in ciascuno dei Collegi Elettorali Regionali di cui all'art. 3, comma 1; ii) del valore complessivo della contribuzione dovuta alla Confederazione da parte di tutte le Associazioni Territoriali;
- b) calcolo della misura percentuale del valore della contribuzione di ciascuno dei suddetti Collegi Elettorali Regionali rispetto al valore complessivo della contribuzione di tutte le Associazioni Territoriali;
 - c) calcolo, per ciascun Collegio Elettorale Regionale, della serie di quozienti ottenuti dalla divisione: i) della misura percentuale del valore della contribuzione del Collegio Elettorale Regionale (dividendo); ii) per tutti i numeri interi compresi tra 1 e 35 inclusi (divisori);
 - d) individuazione, tra le serie dei quozienti relative a tutti i Collegi Elettorali Regionali, dei 35 maggiori quozienti;
 - e) attribuzione, per ognuno di tali 35 maggiori quozienti che sia compreso nella serie relativa ad un dato Collegio Elettorale Regionale, di un seggio a detto Collegio Elettorale Regionale.
- Ai seggi così attribuiti a ciascun Collegio Elettorale Regionale viene sommato, per ogni Collegio, un seggio attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 5

Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri

1. Non oltre 45 giorni prima della data di scadenza naturale delle cariche di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, il Consiglio delibera la costituzione, presso la sede della Confederazione, di una Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, composta da cinque commissari, i quali, per effetto dell'accettazione dell'incarico, non possono presentare alcuna candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento
2. Nella sua prima seduta, convocata dal commissario più anziano d'età, la Commissione nomina, a maggioranza, al proprio interno, il Coordinatore ed il Segretario.

3. Sono compiti della Commissione:
 - a) predisporre i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature;
 - b) ricevere le candidature ed accertare la sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità;
 - c) decidere sui reclami proposti avverso le esclusioni dagli elenchi dei candidati;
 - d) verificare il diritto di voto degli associati presenti in Assemblea;
 - e) determinare modalità e condizioni delle procedure di voto, tali da assicurare la segretezza del voto medesimo;
 - f) coadiuvare il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea nel sovrintendere allo svolgimento delle votazioni;
 - g) coadiuvare gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali.
4. Dei lavori della Commissione che precedono l'Assemblea si redige succinto processo verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.
5. La Commissione si avvale degli uffici della Confederazione.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità, le candidature sono presentate per iscritto, via *fax* o via *e-mail*, alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, fino a 30 giorni prima della data di scadenza naturale delle cariche di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento.
2. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull'apposito modulo predisposto dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, con la quale ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di componente di uno degli Organi associativi indicati all'art. 1, comma 2, attesta il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto e dal Codice Etico ed indica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità previste dallo stesso Statuto.
3. Ciascun soggetto può presentare la candidatura relativamente alla carica di

Presidente, anche congiuntamente alla candidatura alla carica di componente di un solo ulteriore Organo associativo tra quelli indicati all'art. 1, comma 2, lett. b), c) e d), indicando un unico eventuale livello di sistema di provenienza, nonché, qualora la candidatura si riferisca alla carica di componente del Consiglio, un unico Collegio Elettorale Nazionale per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), ovvero un unico Collegio Elettorale Regionale per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) dello Statuto. La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), c) e d).

Art. 7

Elenchi dei candidati

1. La Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri procede all'accertamento del possesso dei requisiti di eleggibilità, anche richiedendo all'aspirante candidato certificazioni e/o attestazioni di Pubbliche Autorità.
2. Non oltre 15 giorni prima della data di scadenza naturale delle cariche di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri compila gli elenchi dei candidati per ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, comma 2.
3. Ciascun elenco è compilato con il cognome e il nome dei candidati e con le indicazione che seguono.
4. L'elenco dei candidati a Presidente Nazionale e quelli dei candidati a Consigliere di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto, accanto al nominativo di ciascun candidato, recano l'indicazione del livello del sistema di provenienza.
5. L'elenco dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, accanto al nominativo di ciascun candidato, reca l'indicazione dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., nonché l'indicazione dell'eventuale livello del sistema di provenienza.
6. L'elenco dei candidati al Collegio dei Probiviri, accanto al nominativo di ciascun candidato, reca l'indicazione della qualifica di magistrato ordinario in pensione, o di professore universitario in materie giuridiche o di avvocato con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale, nonché l'eventuale indicazione del livello del sistema di provenienza.

7. Nello stesso termine di cui al comma 2, gli elenchi dei candidati sono depositati e pubblicati presso la sede e nella sezione associativa del sito *internet* della Confederazione. Gli elenchi sono altresì affissi presso i locali dell'Assemblea, per tutta la sua durata.

Art. 8

Esclusioni. Reclami

1. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, lo stesso giorno di pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 7, comunica per iscritto, via *fax* o via *e-mail*, i motivi dell'esclusione dagli elenchi predetti.
2. Non oltre 2 giorni dopo la pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 7, i soggetti esclusi possono presentare reclamo alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri che decide, a maggioranza dei propri componenti, non oltre i 7 giorni successivi alla ricezione del reclamo stesso.
3. La decisione della Commissione è comunicata per iscritto all'interessato, via *fax* o via *e-mail*, il giorno stesso in cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione provvede alla integrazione degli elenchi.

Art. 9

Schede elettorali

1. Le schede elettorali sono di 6 tagli diversi di voti per ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, comma 2: da 1 voto, da 3 voti, da 5 voti, da 10 voti, da 20 voti e da 50 voti.
2. Ad ogni socio presente in Assemblea è distribuito, per ciascuno degli Organi associativi da eleggere, un numero di schede sino a concorrenza dei voti allo stesso spettanti, tenendo conto, con riferimento all'elezione dei candidati a Consigliere di cui all'art. 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Collegio Elettorale Nazionale ovvero del Collegio Elettorale Regionale di appartenenza del socio, del numero di Consiglieri da eleggere in detto Collegio, nonché del numero massimo di preferenze che è possibile esprimere nello stesso Collegio.
3. Ogni scheda elettorale reca l'indicazione dell'Organo associativo da eleggere,

nonché, con riferimento all'elezione dei candidati a Consigliere di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), il Collegio Elettorale Nazionale ovvero il Collegio Elettorale Regionale a cui la scheda si riferisce, il numero di Consiglieri da eleggere in detto Collegio, nonché il numero massimo di preferenze che è possibile esprimere nello stesso Collegio.

Art. 10

Votazioni

1. Il voto è segreto.
2. L'ordine delle votazioni è il seguente: il Presidente Nazionale; i Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri.
3. La votazione è unica per il Presidente Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. La votazione è contestuale per tutti i Collegi Elettorali in cui vengono eletti i Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto.
4. Il voto si esprime validamente compilando la scheda elettorale con l'indicazione del cognome e del nome dei candidati prescelti, ovvero indicando con un apposito segno il nominativo eventualmente prestampato sulla scheda elettorale, in numero non superiore al numero dei componenti dell'Organo associativo da eleggere, per quanto riguarda il Presidente Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, nonché in numero non superiore al massimo di preferenze che è possibile esprimere, per quanto riguarda ciascuno dei Collegi Elettorali in cui vengono eletti i Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto.
5. Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede bianche.
6. Qualora il numero degli eletti alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e/o di componente del Collegio dei Probiviri risulti inferiore al numero da eleggere, si procede ad una nuova votazione e così ad oltranza fino al raggiungimento del numero dei componenti da eleggere.
7. Qualora il numero degli eletti alla carica di Consiglieri di cui all'art. 34, comma

1, lettere b) e c), dello Statuto, in uno o più Collegi Elettorali, sia inferiore al numero da eleggere, in tali Collegi Elettorali si procede ad una nuova votazione e così ad oltranza fino al raggiungimento del numero da eleggere.

Art. 11

Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti

1. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea.
2. Per ciascun Organo associativo da eleggere è redatta la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti. Per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto, per ciascun Collegio Elettorale, è redatta una distinta graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
3. Per quanto riguarda il Presidente Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, nei limiti del numero dei componenti da eleggere, risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio, e così via sino ad elezione avvenuta.
4. Per quanto riguarda i Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto, nei limiti del numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuno dei Collegi Elettorali, risultano eletti i candidati che, in tali Collegi Elettorali, hanno riportato più voti. In caso di parità di voti in uno o più Collegi Elettorali, si procede al ballottaggio, e così via sino ad elezione avvenuta.
5. I risultati delle votazioni, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, sono resi noti all'Assemblea, che su proposta del Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 12

Sostituzione di componenti di Organi associativi in corso di esercizio

In tutti i casi in cui lo Statuto stabilisce che alla sostituzione di uno o più componenti di Organi associativi venuti a mancare in corso di esercizio si provvede mediante procedura elettiva, le procedure previste dagli artt. da 1 a 11 del presente regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

- a) il Consiglio delibera la costituzione della Commissione tecnica elettorale e

di verifica dei poteri di cui all'art. 5, composta da tre commissari, non oltre 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea elettiva;

- b) le candidature di cui all'art. 6 sono presentate fino a 20 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
- c) l'elenco o gli elenchi dei candidati di cui all'art. 7 sono compilati dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, depositati e pubblicati non oltre 10 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
- d) i reclami di cui all'art. 8, comma 2, possono essere presentati non oltre il giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco o degli elenchi dei candidati. La Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri decide non oltre 2 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea elettiva.

Art. 13

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Per il primo rinnovo degli Organi associativi successivo alla data di approvazione del presente regolamento, si applicano tutti i requisiti di composizione degli Organi associativi, le cause di incompatibilità, le competenze e lo svolgimento dell'Assemblea previsti dallo Statuto nel testo risultante successivamente alle modifiche approvate il 29 gennaio 2014 e dal Codice etico nel testo risultante successivamente alle modifiche approvate il 19 giugno 2014.
2. Agli effetti dell'art. 24, comma 1, lettera b), dello Statuto, si considerano in regola con il pagamento delle quote associative i rappresentanti dei livelli del sistema in favore dei quali sia stato deliberato un piano di rientro, per il quale gli uffici della Confederazione attestino il puntuale rispetto del piano medesimo alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo degli Organi associativi di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente ogni altro precedente regolamento o deliberazione.

